



## **RC Professionale Geometri**

### **La RC Professionale Geometri è obbligatoria?**

Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 introduce l'obbligo per i **Geometri** iscritti all'Albo della professione di stipulare un'assicurazione geometra per la Responsabilità Civile Professionale: le nuove disposizioni di legge hanno validità dal 13 agosto 2013.

- Il singolo libero professionista;
- In caso di Associazione Professionale/Studio Associato/Società sono coperti dall'assicurazione i partners, i soci e i collaboratori per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società.

### **Cosa copre la RC Professionale Geometri?**

La RC Professionale protegge il geometra assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi durante il periodo di validità della polizza, in conseguenza di atti illeciti verificatisi durante lo svolgimento delle attività per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa. Sono coperti anche i costi e le spese sostenuti per il rimborso di un provvedimento giudiziale o per l'attività di difesa dell'assicurato.

I principali errori commessi dai professionisti che svolgono l'attività di geometra o di geometra laureato che potrebbero passibili di risarcimento sono:

verifica incompleta di situazioni catastali causate da mancati aggiornamenti;

presunta mancata valutazione del rispetto delle distanze tra fabbricati;

valutazione immobiliare non perfettamente aderente al valore economico successivamente erogato.

### **Quali richieste di risarcimento copre la polizza?**

La polizza professionale geometri è in regime "claims made". Questo significa che sono coperte dall'assicurazione solo le richieste di risarcimento che vengono presentate nel periodo in cui la polizza è attiva, purchè esse siano causate da atti illeciti commessi durante il periodo di retroattività. La polizza non copre quindi le richieste di risarcimento presentate una volta terminato il periodo di validità dell'assicurazione anche se gli atti illeciti che l'hanno generata sono stati commessi mentre il professionista era assicurato.

Il premio base comprende 2 anni di retroattività, ma è anche possibile estenderla a 5 o 10 anni oppure scegliere la retroattività illimitata.



## Esclusioni

La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

- errori commessi prima della sottoscrizione della polizza e di cui l'assicurato era a conoscenza;
- atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all'Albo dei geometri;
- atti dolosi o frode commessi dall'assicurato;
- beni o prodotti venduti o forniti da parte dell'assicurato dai suoi sub-appaltatori;
- contratti nei quali il geometra agisce come appaltatore edile e opere di alto rischio come ferrovie, funivie, gallerie, dighe e opere subacquee;
- insolvenza o fallimento da parte dell'assicurato, danni corporali o materiali, ingiuria e diffamazione, obbligazioni di natura fiscale, ecc.;
- danni consequenziali.

Questa polizza non prevede il tacito rinnovo. Il mese precedente scadenza dell'assicurazione verrai contattato da un consulente per effettuare il rinnovo.

I massimali sono modulabili in base alle esigenze dell'assicurato, e partono da un minimo di 250.000 Euro fino ad un massimo di 2.000.000 di Euro. La franchigia è pari a 1.000 euro.

Sono coperte tutte le attività professionali svolte in Città del Vaticano, San Marino e nei paesi dell'Unione Europea.